

## VERBALE COMMISSIONE PARITETICA DEL 22 Aprile 2021

Il giorno 22 aprile 2021 la Commissione Paritetica si è riunita in modalità remota. Sono presenti:

- per ASSOSOMM: Francesco Salvaggio, Elisabetta Fugazza, Soraya Zanella;
- per NIDIL CGIL: Davide Franceschin;
- per FELSA CISL: Daniel Zanda;
- per UILTEMP: Maurizio Sacchetta.

Dopo ampia discussione, in relazione alle questioni individuate nella elencazione in calce, la Commissione delibera quanto segue.

### **1. Somministrazione nelle PPAA**

La Commissione, dopo ampia discussione, sottopone alle Parti l'allegata Lettura Congiunta su quanto in oggetto per valutarne la relativa eventuale sottoscrizione.

### **2. Sostegno al reddito, modalità di calcolo ai fini della verifica del requisito dell'anzianità di servizio in caso di Part-time misto e MOG**

La Commissione, a fronte del quesito presentato dal Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà di settore, condivide quanto segue.

In relazione alle modalità di calcolo ai fini della verifica del requisito dell'anzianità di servizio in caso di Part-time misto e "monte ore garantito", si ritiene applicabile la modalità basata sul criterio delle "ore lavorate", utilizzando e confermando il parametro già utilizzato per il Part-time verticale, ovvero di 440 ore lavorate per il requisito delle 110 giornate e quello delle 360 ore lavorate per il requisito delle 90 giornate.

### **3. *Oneri economici previsti dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore a beneficio di altre organizzazioni sindacali***

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti riferiti all'applicabilità ai lavoratori somministrati degli oneri di natura economica, quali ad esempio le cd. "quote associative straordinarie", stabiliti in fase di rinnovo contrattuale dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello applicata dagli utilizzatori a beneficio delle organizzazioni sindacali firmatarie di tali contratti, la Commissione conferma quanto segue.

Si ritiene che di norma tali oneri possano gravare sui lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, in quanto principali destinatari della rappresentanza sindacale da parte delle suddette organizzazioni sindacali.

Conseguentemente non si ritengono generalmente applicabili ai lavoratori in somministrazione i quali sono destinatari di specifica e diversa rappresentanza sindacale come previsto delle disposizioni del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

22.04.2021

ASSOSOMM

Francesco Salvo

Stefano Zucchi



NIDIL CGIL

Franco Dele

FELSA CISL

Stefano Zucchi

UILTEMP

Stefano Zucchi